



Comune di Bovolone
Variante n°4 al Primo Piano degli Interventi

Ai sensi dell'Art.18 L.R.11/2004

marzo 2024

Relazione Tecnica sulla non necessità di procedere con V.Inc.A.
a corredo di Dichiarazione ALLEGATO E - DGR-nr. 1400 del 29-agosto-2017

SINDACO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROGETTISTA



INDICE

1. Descrizione del progetto di Variante al Primo Piano degli interventi	3
1.1. Il quadro della pianificazione comunale	3
1.2. Variante n°4 al Piano degli Interventi	3
1.2.1 – Riconoscimento di pubblica utilità al progetto di ampliamento dell'area di pertinenza della scuola dell'infanzia di Malpasso	3
1.2.2 - Una più precisa individuazione delle aree interessate da vincolo preordinato all'esproprio	3
2. Area interessata dalle previsioni della Variante n°4 al Primo P.I.	4
2.1. Inquadramento territoriale. Il territorio di Bovolone	4
2.2. Aree interessate e caratteristiche del Progetto di Variante al P.I.	5
2.3. Siti della Rete Natura 2000 rientranti nel Comune di Bovolone	6
2.4. Siti di Interesse Comunitario vicini al Comune di Bovolone	7
3. Presenza di elementi naturali.....	8
3.1. Copertura del suolo agricolo e rete ecologica	8
3.2. Il P.T.R.C. della Regione Veneto	11
3.3. Il PTCP della Provincia di Verona	15
4. Interferenze tra azioni della Variante n°4 al Primo P.I. con risorse ambientali e rapporto con le matrici ambientali.....	18
4.1. Alterazioni sulle componenti ambientali derivanti dal progetto	18
4.2. Emissioni in atmosfera, produzione rifiuti, scarichi idrici, alterazione paesaggistica, traffico, rumore	18
4.3. Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat e habitat di specie	18
4.4. Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi	18
4.5. Conclusioni	18

1. Descrizione del progetto di Variante al Primo Piano degli interventi

1.1. Il quadro della pianificazione comunale

Il Comune di Bovolone (VR), è dotato di Piano Regolatore Generale, il quale è stato interessato da una Variante Generale approvata con D.G.R.V. n. 2370 del 21/07/2000 e con D.G.R.V. n. 3659 del 11/11/2000 e, successivamente modificato.

Il Comune è altresì dotato di Piano di Assetto del Territorio, la cui approvazione a seguito degli esiti della Conferenza di Servizi del 15/06/2016 è stata ratificata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 124 del 08/09/2016, pubblicata sul BUR della Regione Veneto n° 94 del 30/09/2016.

Con variante n. 1 semplificata al PAT approvata con DCC n. 19 del 29/04/2019 il Comune di Bovolone ha recepito la disciplina regionale per il contenimento del consumo di suolo (LRV 06.06.2017, n. 14); inoltre con variante n. 2 al PAT approvata con DCC n. 51 del 27/11/2019, sono state introdotte modifiche puntuali alle norme tecniche relative alle opere incongrue.

Il Comune di Bovolone (VR) è dotato di Piano degli Interventi - P.I., approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°34 del 03/07/2020, definitivamente entrato in vigore in data 18/08/2020.

1.2. Variante n°4 al Piano degli Interventi

La variante n°4 al Primo Piano degli Interventi si propone due obiettivi sinteticamente illustrati nei successivi due paragrafi.

1.2.1. Riconoscimento di pubblica utilità al progetto di ampliamento dell'area di pertinenza della scuola dell'infanzia di Malpasso

La Variante n°4 al Piano degli Interventi è finalizzata all'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio sull'area di ampliamento della ZTO nella quale è localizzata la Scuola per l'infanzia "Il Girasole", in località Malpasso. L'ampliamento della ZTO si rende necessario per la realizzazione di un parcheggio scoperto a servizio della scuola, oggetto di un Progetto di Fattibilità Tecnico Economica i cui elaborati sono recepiti quali elementi costitutivi della Variante.

L'area oggetto di variante è già classificata come ZTO Fi "Aree per 'istruzione" dal P.I. vigente, il quale tuttavia non individua esplicitamente l'area interessata dal vincolo preordinato all'esproprio, coincidente con la grafia di "standard in progetto", essendo la suddetta area esterna all'elaborato "P.I. Zone Significative", che riporta tale grafia progettuale. La presente Variante riconosce in modo esplicito la caratteristica di pubblica utilità all'intervento previsto e alle aree classificate come ZTO Fi/1


1.2.2. Una più precisa individuazione delle aree interessate da vincolo preordinato all'esproprio

L'occasione evidenzia altresì l'opportunità di introdurre nella normativa relativa alle aree di trasformazione uno specifico paragrafo per le aree assoggettate a vincolo preordinato all'esproprio che, anche ai fini dell'applicazione del c.7 dell'Art.18 della L.R.11/2004, riporti i riferimenti relativi allo strumento urbanistico che ha introdotto la previsione.

2. Area interessata dalle previsioni della Variante al Primo P.I.

1.3. Inquadramento territoriale. Il territorio di Bovolone

Il Comune di Bovolone è situato nella parte meridionale della Provincia di Verona, sovrapposto tra la media e bassa pianura veronese, nel punto d'incontro tra pianura asciutta a nord e pianura umida irrigua a sud. Confina a sud con i Comuni di Salizzole, Concamarise e Cerea, a Ovest con il Comune di Isola della Scala, a nord con il Comune di Oppeano e ad est con i Comuni di Isola Rizza e San Pietro di Morubio. Il Comune dista circa 20 Km dalla città di Verona e si estende su una superficie territoriale di circa 41,41 kmq.



La popolazione al 30 novembre 2022 registra un numero di 16.142 abitanti distribuiti principalmente tra il Capoluogo (suddiviso a sua volta in sei zone: Centro storico, Aie-Bellevere-Stadio, Caltrane-Canton-Madonna, Casella-Baldoni, Crosare, San Pierino) e le contrade di Malpasso, le Campagne, Villafontana, oltre che nei vari nuclei storici sparsi nel territorio agricolo.

Il territorio comunale presenta un carattere morfologico-ambientale costituito prevalentemente dal territorio pianeggiante che lo marca per intero ed è attraversato, in direzione nord-sud, dal fiume Menago e dalla depressione che forma una valle, valle del Menago, nella quale è anche inserita un'area naturale protetta, Parco Valle del Menago, un'oasi naturale di circa 35 ettari. Questa depressione che si aggira attorno ai 20 m s.l.m., è delimitata ad est e ad ovest da due cordoni sabbiosi, paleovalvei del fiume stesso, aventi un'altezza che varia da 30 a 22 e con una media di circa 24 m s.l.m. Su quello orientale scorre la strada che da Verona porta a Legnago, SP2 "Legnaghese Destra". Lungo di essa si trova, oltre al capoluogo, la popolosa frazione di Villafontana.

I centri abitati di Bovolone e della popolosa frazione di Villafontana sono ubicati principalmente lungo la SP2, mentre il resto del territorio è ben servito dalla viabilità Provinciale che lo collega con i Comuni limitrofi (SSPP3, 20, 21, 21A, 24, 44B, 45, 48 e 51).

Per quanto riguarda il rischio sismico, Bovolone è classificato in zona 3, ovvero a bassa sismicità. Il clima, come del resto, quello dell'intera Pianura Padana, è quello continentale, con elevata umidità relativa durante tutto l'anno e formazione di nebbia nei mesi invernali.

1.4. Aree interessate e caratteristiche del Progetto di Variante al P.I.

Come premesso in precedenti passaggi di questa Relazione la Variante al P.I. non modifica le destinazioni d'uso né i parametri edificatori delle aree interessate, le quali sono già classificate come ZTO F.

Per alcune delle aree coinvolte ricorrono le condizioni di esclusione da V.Inc.A. di cui al punto b8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014¹, perché comprese entro le seguenti categorie di copertura del suolo²:

11120	Tessuto urbano residenziale continuo mediamente denso
11210	Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50% 80%)
11220	Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)
11230	Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)
11310	Complessi residenziali comprensivi di area verde
11320	Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)
11330	Ville Venete
12110	Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi
12112	Insedimenti zootecnici
12120	Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi",
12130	Aree destinate a servizi pubblici, militari e privati (non legati al sistema dei trasporti)
12150	Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque
12160	Luoghi di culto (non cimiteri)
12170	Cimiteri non vegetati
12180	Strutture socio sanitarie (ospedali e case di cura)
12190	Scuole
12230	Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali comunali e altro)
12240	Rete ferroviaria con territori associati
12260	Aree adibite a parcheggio
13310	Cantieri e spazi in costruzione e scavi
13320	Suoli rimaneggiati e artefatti
13420	Aree in trasformazione
14110	Parchi urbani
14140	Aree verdi private
14150	Aree verdi associate alla viabilità
14220	Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)
14250	Strutture per competizioni motoristiche e spazi accessori

Un secondo insieme di aree riguarda aree di margine del sistema insediativo o inserite all'interno del tessuto urbanizzato.


Sebbene non siano riconducibili a nessuna delle categorie previste dalla "Guida metodologica" allegata alla DGR 1400/2017, Le aree interessate e le caratteristiche della Variante consentono di escludere la possibilità di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

¹ Nel Parere Motivato n. 88 espresso dalla Commissione VAS in data 20 Aprile 2016, avente per oggetto il Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Bovolone (VR); si riconosce (a pag.6) la non necessità della valutazione di incidenza numero 6 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza", per le aree ricadenti nelle categorie di uso del suolo richiamate nel testo.

² nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui al IDT della Regione Veneto

1.5. Siti della Rete Natura 2000 rientranti nel Comune di Bovolone

All'interno del territorio del Comune di Bovolone non ricadono aree appartenenti alla rete Natura 2000, così come definite ai sensi delle Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce, ma è stato comunque individuato un parco di importanza comunale, il Parco Valle del Menago, originato dal recupero della grande zona umida posta a ovest del paese. Localizzato all'interno del Comune di Bovolone, rappresenta il tipico parco ambientale dove si è cercato di ricreare il tipico ambiente umido di pianura, ricreando il paesaggio caratteristico della pianura, rispettando sia gli elementi naturali sia quelli antropici precedenti ai vari interventi succedutisi nel corso dei secoli riproducendo pure, al suo interno, un villaggio archeologico. Attualmente il Parco si estende su una superficie di 35 ettari dove trovano dimora flora e fauna tipici del territorio e la cui cura e tutela sono state affidate ad un'associazione, chiamata "Associazione Valle del Menago".



Il territorio comunale di Bovolone e i siti della Rete Natura 2000

La vegetazione del parco è costituita da piante tipiche della pianura veronese con pioppi, gelsi, carpini, platani, aceri, ontani e salici. Numerosi anche gli arbusti che crescono spontanei grazie all'ambiente umido, come il biancospino, il carpino bianco, il lingustrello, la sanguinella, il sambuco e molti altri che fungono anche da luoghi di nidificazione delle diverse specie di uccelli. In spazi ben definiti vivono poi animali che servono anche per uno scopo educativo e didattico per i tanti visitatori e le scolaresche che ogni anno visitano il parco. Nel parco si trova anche un laghetto e tutt'attorno, lepri, oche, anitre, fagiani, gufi, civette, il martin pescatore, il falco e vari aironi.

Con il Parco Valle del Menago, che rappresenta anche un geosito di valenza regionale, cod. 0230120001 è stato possibile il recupero di un'oasi naturalistica, che altrimenti sarebbe andata perduta per sempre, infatti nell'ecosistema naturale del Parco, il vasto laghetto realizzato nell'area centrale riveste un'importanza del tutto particolare in quanto qui hanno trovato rifugio tantissimi uccelli acquatici che lo hanno scelto come luogo ideale per la nidificazione. Nelle aree rimboschite sono

riapparso in questi anni animali che si consideravano quasi scomparsi dalla valle del Menago e molte sono le specie che ora si riproducono indisturbate.

Il Parco è anche dotato di attrezzature sportive, didattiche (un percorso archeologico e uno botanico) e ricreative.


Al suo interno sono stati realizzati 3 chilometri e mezzo di piste ciclabili, 7 chilometri di sentieri per le passeggiate, 2 chilometri di percorso della salute attrezzate con 16 stazioni. Sono stati ricreati due boschi con carpini, tigli, platani, querce e salici.

Dall'analisi delle azioni di cui alla Tav. 4 del PAT, è stato possibile constatare come non vi è alcun tipo di azione, direttamente prevista dalla pianificazione del Piano, all'interno del "Parco Valle del Menago" e nemmeno nelle zone immediatamente contermini.

1.6. Siti di Interesse Comunitario vicini al Comune di Bovolone

In prossimità del territorio comunale si localizzano i seguenti siti Natura 2000:

CODICE	NOME	Distanza dal confine comunale di Bovolone
SIC / ZPS IT3210014	Palude del Feniletto - Sguazzo del Vallese	1.556 m.
SIC / ZPS IT3210019	Sguazzo di Rivalunga	3.494 m.
SIC / ZPS IT3210015	Palude di Pellegrina	5.069 m.
SIC / ZPS IT3210016	Palude del Brusà - le Vallette	5.656 m.





3. Presenza di elementi naturali


1.7. Copertura del suolo agricolo e rete ecologica

Le analisi degli ambiti di intervento di cui al paragrafo precedente, hanno comunque confermato quanto indicato nella “Relazione Agronomica – Ambientale”, ottobre 2014, dove si afferma che, “La Copertura del Suolo, ottenuta dalle elaborazioni effettuate con foto aeree del 2011, per Bovolone ha evidenziato la netta prevalenza delle colture agricole che coprono circa l’80% del territorio comunale. Tra queste i seminativi sono di gran lunga le coltivazioni più diffuse, occupando in totale circa il 76% della superficie comunale. Le aree urbanizzate ricoprono il 16% della superficie totale comprendendo le aree residenziali e produttivo-commerciali. La rete stradale è articolata e comprende assi stradali di importanza provinciale, in particolare la SP2 – Legnaghese. Le analisi mostrano inoltre la scarsa diversità ambientale e l’esigua presenza di elementi naturali all’interno del territorio (meno dell’1%). Quanto sopra esposto rileva la presenza di un paesaggio caratterizzato da un basso valore di naturalità, dove le superfici naturali e semi-naturali sono legate alla presenza di alcune fasce boscate ripariali lungo i principali corsi d’acqua e alcuni prati stabili unitamente a specchi lacuali”.

Copertura del Suolo agricolo
(da analisi agronomica del
PAT)



Gli elementi naturali più rilevanti sono ascrivibili al biotopo “Parco Valle del Menago”, come precedentemente enucleato, seppur considerando che all'interno di tale ambito è localizzato un depuratore comunale per le acque reflue, con potenzialità maggiore di 13.000 abitanti equivalenti.



Rete ecologica (da analisi agronomica del PAT)

b0404021 Valori e Tutele Naturali - Rete ecologica locale

 Stepping stone - Parco Valle del Menago

 Corridoio ecologico - Parco del Malini

b0404031 Valori e Tutele Naturali - Barriere

 Barriere infrastrutturali

b0106011 Confine Comunale

 Confine Comunale

Con riferimento alla rete ecologica presente all'interno del territorio comunale, secondo quanto indicato nella “Relazione Agronomica – Ambientale” (ottobre 2014): “La rete ecologica del comune di Bovolone è incentrata sulla presenza del corso del fiume Menago che costituisce un corridoio ecologico principale, cioè vie preferenziali di spostamento per molte specie della fauna e della flora all'interno di un paesaggio fortemente caratterizzato dalle coltivazioni agricole. Le aree lungo il Menago sono individuate come aree di connessione naturalistica (o buffer zone), mentre il Parco comunale del Menago è stato individuato come isola ad elevata naturalità, ambito questo ricco di elementi vegetazionali rilevanti e diversificati. I territori caratterizzati da spazi aperti con una ridotta presenza di insediamenti


umani e una maggior presenza di superfici semi-naturali rappresentano aree di connessione naturalistica. L'esistenza, al loro interno, di diverse siepi e filari alberati ne giustifica iniziative di salvaguardia e potenziamento. Tali elementi costituiscono infatti strutture naturaliformi che possono dare rifugio a molteplici specie della flora e della fauna, che altrimenti incontrerebbero un ambiente ostile allo svolgimento del proprio ciclo vitale. La rete ecologica, così com'è definita anche negli Atti di Indirizzo della Regione Veneto (art. 24, comma 2.a e comma 4 del PTRC), è perciò l'insieme delle aree e fasce a vegetazione naturale, spontanea o di nuovo impianto messe tra loro in connessione, in modo da garantire la continuità degli habitat e quindi il loro funzionamento, condizione questa fondamentale per favorire la presenza di specie animali e vegetali sul territorio. Il progetto di rete ecologica comunale, recependo la rete ecologica individuata nel PTCP, prevede l'introduzione di alcuni elementi importanti al fine di rafforzarne la struttura; persegue inoltre le finalità di salvaguardia della funzionalità ecologica, compensando le incidenze previste dalle nuove trasformazioni del territorio prevedendo anche la possibilità di una connessione della rete ecologica con i giardini pubblici, i parchi di ville private e gli spazi verdi pubblici in genere (art. 48 PTCP). In tali aree inserite quali ambiti complementari alla rete ecologica, si privilegiano le iniziative di compensazione ambientale, aumentando le masse boscate anche in funzione della concreta attuazione del progetto di rete ecologica. Sono ambiti preposti al mantenimento della continuità tra ecosistemi e biotopi di alto valore naturalistico, in grado di garantire la dispersione delle specie animali (autonoma) e vegetali (tramite vettori), ossia l'interscambio genetico delle popolazioni e dei popolamenti. In definitiva, le aree di connessione naturalistica garantiscono la funzionalità degli ecosistemi ed agroecosistemi localizzati a ridosso di ambiti a forte antropizzazione".

Analizzando la "Tavola 2 – Rete Ecologica Locale" ed incrociandola con gli obiettivi della presente Variante, risulta evidente come non vi siano azioni previste e programmate in grado di interrompere la funzionalità ecologica dei corridoi ecologici o comunque di compromettere la funzionalità ecologica degli altri elementi costituenti la rete


Dal punto di vista paesaggistico e della naturalità, come evidenziato anche dalle analisi di cui sopra e più dettagliatamente nel Rapporto Ambientale, il territorio del comune di Bovolone appare principalmente, eccezione fatta per le aree urbanizzate, come una zona a seminativi per oltre il 76%, le formazioni boschive rappresentano solo lo 0,5%, mentre le aree urbanizzate assommano complessivamente al 19,2% (Aree urbane 10,6 – Aree industriali e commerciali 5,7% - Strade e Ferrovie 2,9%).

1.8. Il P.T.R.C. della Regione Veneto

Con deliberazione di Consiglio Regionale n.62 del 30 giugno 2020 (BUR n. 107 del 17 luglio 2020) è stato approvato il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC).



Stralcio Tavola "Biodiversità" – P.T.R.C. (Tavola 02) – L'area oggetto di variante è caratterizzata da un grado di diversità dello spazio agrario "medio bassa"



Di seguito si riportano alcuni articoli delle NT ritenuti significativi per l'area in esame.

Articolo 1 - Finalità

1. La Regione Veneto promuove la pianificazione territoriale per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e di un uso razionale del territorio, per il contenimento del consumo del suolo e per la rinaturalizzazione dei suoli antropizzati, ai sensi delle leggi regionali 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, a 11 Nonne per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e 4 aprile 2019, a 14 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, a 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".
2. Tutti gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica concernano, in ossequio al principio di sussidiarietà e nel rispetto delle diverse autonomie, a perseguire il miglioramento delle componenti insediative e paesaggistiche del territorio veneto.
3. Le finalità di cui ai commi 1 e 2 si perseguono mediante:
 - a) il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) e i Piani di Area che



-
- ne costituiscono parte integrante;
- b) i Piani di settore regionali a valenza territoriale;
 - c) i Progetti Strategici regionali;
 - d) i Piani Ambientali dei parchi;
 - e) il Piano Territoriale Generale Metropolitan (PTGM) della Città Metropolitana di Venezia;
 - f) i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP);
 - g) i Piani Regolatori Comunali (PRC) e i Piani di assetto del territorio intercomunali (PATI);
 - h) i Piani di gestione dei siti Natura 2000.

Articolo 26 – Rete ecologica regionale

1. Al fine di tutelare e accrescere la biodiversità, il PTRC individua, nelle Tav. 02 e 09, la Rete ecologica, quale matrice del sistema delle aree ecologicamente rilevanti della Regione.
2. La Rete ecologica regionale è costituita da: a) aree nucleo, quali aree che presentano i maggiori valori di biodiversità regionale; esse sono costituite dai siti della Rete Natura 2000, individuati ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, e dalle Aree Naturali Protette, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette; b) corridoi ecologici, quali ambiti di sufficiente estensione e naturalità, aventi struttura lineare continua, anche diffusa, o discontinua, essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie vegetali ed animali, con funzione di protezione ecologica attuata filtrando gli effetti dell'antropizzazione; c) grotte, quali cavità naturali meritevoli di tutela e di particolare valenza ecologica in quanto connotate dalla presenza di endemismi o fragilità degli equilibri, da scarsa o nulla accessibilità o da isolamento.
3. La Regione promuove programmi e progetti specifici finalizzati alla salvaguardia e valorizzazione della Rete ecologica e per l'attuazione di azioni volte alla tutela, conservazione e accrescimento della biodiversità, da attuarsi in collaborazione con la Città metropolitana di Venezia, le amministrazioni provinciali, comunali e con gli altri soggetti interessati, anche mediante il supporto a pratiche agricole sostenibili e di gestione rurale, privilegiando quelle dell'agricoltura biologica. In tal senso si assumono come elementi di riferimento le reti di siepi agrarie e i filari, le zone umide, i corsi d'acqua e la rete di scolo e irrigua, i boschetti.
4. Fatto salvo quanto previsto per i corridoi ecologici dall'articolo 27, comma 1, le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni recepiscono, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, la Rete ecologica regionale e adeguano le normative dei piani al presente articolato, secondo le rispettive competenze, ispirandosi al principio dell'equilibrio tra finalità di valorizzazione e salvaguardia ambientale e crescita economica.
5. La Regione istituisce e aggiorna periodicamente, di concerto con le Province, la Città Metropolitana di Venezia e i Comuni, avvalendosi anche del contributo delle università, dei centri di ricerca e delle associazioni scientifiche, nonché valorizzando il contributo delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, una banca dati territoriale della Rete ecologica.
6. La procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale (VInCA) si applica esclusivamente con riferimento agli obiettivi di conservazione tutelati nei siti della Rete Natura 2000. I corridoi ecologici, le grotte e il territorio regionale all'esterno di tali siti sono considerati unicamente in relazione alle popolazioni di specie di interesse comunitario che siano significative per la coerenza complessiva dei siti della Rete Natura 2000 e sulla base degli appositi monitoraggi che ne permettono l'identificazione ai sensi dell'articolo 10 della Direttiva 92/43/CEE.



P.T.R.C. – Tav.9 Sistema del territorio rurale e della rete ecologica



Articolo 27 - Corridoi ecologici

1. Le Province e la Città Metropolitana di Venezia, nel proprio strumento di pianificazione territoriale, definiscono le azioni necessarie per il miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat e delle specie nei corridoi ecologici; a tal fine individuano e disciplinano i corridoi ecologici sulla base di quanto indicato nelle Tav. 02 e 09 e della presenza di parchi e riserve di interesse locale istituiti ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali". In tale

sede possono, motivatamente e nel rispetto degli indirizzi e delle finalità del presente piano, apportare modifiche e inserire nuovi elementi per garantire la continuità dell'ecosistema, ispirandosi al principio dell'equilibrio tra la finalità naturalistico-ambientale e lo sviluppo socioeconomico ed evitando, per quanto possibile, la compressione del diritto di iniziativa privata

- 2. I Comuni, nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, individuano le misure volte a minimizzare gli effetti causati dai processi di antropizzazione o trasformazione sui corridoi ecologici, anche prevedendo la realizzazione di strutture predisposte a superare barriere naturali o artificiali, al fine di consentire la continuità funzionale dei corridoi. Per la definizione di tali misure i Comuni promuovono attività di studio e approfondimento della Rete ecologica.*
- 3. Sono vietati gli interventi che interrompono o deteriorano le funzioni ecosistemiche garantite dai corridoi ecologici, fatti salvi quelli necessari a garantire e migliorare la sicurezza idraulica dei corsi d'acqua e la sicurezza geologica e da valanga.*
- 4. Eventuali interferenze fra corridoi ecologici ed opere pubbliche sono risolte in sede di conferenza di servizi per l'approvazione del progetto, adottando le soluzioni tecniche più opportune per garantire la funzione ecologica dei corridoi.*


1.9. Il PTCP della Provincia di Verona

Il PTCP è uno strumento di pianificazione di area vasta, a livello intermedio tra i piani regionali e quelli comunali.

La legge regionale di governo del territorio e del paesaggio (L.R. 11/2004) definisce puntualmente il PTCP come lo strumento di pianificazione che “delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio provinciale in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche paesaggistiche ed ambientali.”

Il PTCP della Provincia di Verona è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 236 del 3 marzo 2015; a partire dal 4 marzo 2015 le competenze in materia urbanistica sono state quindi trasferite dalla Regione alla Provincia.


La deliberazione regionale è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 26 del 17 marzo 2015 e il PTCP è quindi divenuto efficace in data 1 aprile 2015.



LEGENDA

AREE SOGGETTE A TUTELA		RETE NATURA 2000	
	Area di notevole interesse pubblico (D.Lgs. 42/04 art. 136 - ex L. 1497/39) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Sito di Importanza Comunitaria (SIC) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Area tutelate per Legge (D.Lgs 42/04 art. 142 - ex L. 431/85):		Zona di Protezione Speciale (ZPS) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Territorio contornato ai laghi 300 m (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)	PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE	
	Montagna eccedente 1600 m s.l.m. (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Parco istituito (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Territorio coperto da foreste e boschi (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Riserva istituita (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Vincolo dei corsi d'acqua (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Ambito per l'istituzione di riserve archeologiche regionali (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Zona di interesse archeologico (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Ambito per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Zona di interesse archeologico (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Area di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Fiume, torrente e corso d'acqua vincolato (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Area di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza degli enti locali (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Fiume, torrente e corso d'acqua parzialmente vincolato (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Zona umida (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Area soggetta a vincolo idrogeologico (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Centro storico maggiore (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10)
	Area soggetta a vincolo forestale (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Centro storico minore (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10)
	Area protetta di interesse locale individuata dalla Regione (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)	Tracciati storico-testimoniali:	
	Area protetta di interesse locale (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Strada romana (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10)
Classificazione del vincolo sismico (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7):			Strada statale Lombardo-Veneta (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10)
	Medio-alta		Area a pericolosità idraulica (PAI) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Bassa		Area a pericolosità idrogeologica (PAI) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Irrelevante		Zona Militare (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)

Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale del PTCP della Provincia di Verona



LEGENDA

Sistema ecorelazionale:			Sorgente (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36 - 40)
	Area nucleo (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 49)		Risorgiva (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 25 - 36 - 40)
	Isola ad elevata naturalità (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 49)		Corso d'acqua (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Corridoio ecologico (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 49)		Specchio d'acqua (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36)
	Area di connessione naturalistica (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 50)		Golena (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36)
	Area di rinaturalizzazione (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 51)		Macchia boscata (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
	Sito di Importanza Comunitaria (SIC) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Monumento geologico (geosito) (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36)
	Zona di Protezione Speciale (ZPS) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Monumento botanico (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36)
	Riserva istituita (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Area relitta naturale (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 51)
	Parco istituito (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Cava da recuperare (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 29)
	Biotopo regionale (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 49)		Discarica da recuperare (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 28)
	Zona umida (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7 - 21 - 22 - 36 - 40)		Barriera infrastrutturale (N.T.A.: Art. 48 - 49 - 50)
			Barriera naturale (N.T.A.: Art. 48 - 49 - 50)

*Carta del Sistema Ambientale
del PTCP della Provincia di
Verona*

4. Interferenze tra azioni della Variante al Primo P.I. con risorse ambientali e rapporto con le matrici ambientali

1.10. Alterazioni sulle componenti ambientali derivanti dal progetto

Di seguito si individuano le alterazioni che la realizzazione di tale progetto può provocare sulle matrici aria, acqua e suolo.

<i>Aria</i>	La variante n°1 al P.I. non determina alterazioni verso la matrice aria.
<i>Acqua</i>	La variante n°1 al P.I. non determina alterazioni verso corsi d'acqua superficiali e falde sotterranee.
<i>Suolo</i>	La variante n°1 al P.I. non determina alterazioni significative rispetto alla matrice suolo

1.11. Emissioni in atmosfera, produzione rifiuti, scarichi idrici, alterazione paesaggistica, traffico, rumore

Di seguito si analizzano i possibili impatti generati dal progetto.

<i>Emissioni in atmosfera</i>	Le modifiche introdotte dalla variante n°1 al P.I. non produrranno emissioni in atmosfera.
<i>Produzione rifiuti</i>	Le modifiche introdotte dalla variante n°1 al P.I. non genereranno incrementi della produzione di rifiuti.
<i>Scarichi idrici</i>	Le modifiche introdotte dalla variante n°1 al P.I. non determineranno scarichi idrici.
<i>Alterazione paesaggistica</i>	Le modifiche introdotte dalla variante n°1 al P.I. non determineranno significative alterazioni paesaggistiche.
<i>Traffico</i>	Le modifiche introdotte dalla variante n°1 al P.I. non determineranno un incremento di traffico nelle aree interessate.
<i>Rumore</i>	Le modifiche introdotte dalla variante n°1 al P.I. non determineranno un impatto sulla matrice, stante il minor rumore prodotto.

1.12. Identificazione degli effetti con riferimento agli habitat e habitat di specie

Non sono identificabili effetti della variante al P.I. su habitat e habitat di specie.

1.13. Identificazione degli effetti sinergici e cumulativi

Non sono identificabili effetti sinergici o cumulativi derivanti dalla variante al P.I.

1.14. Conclusioni

Alla luce di quanto è stato fin qui illustrato sulla base di analisi della Variante e dello studio delle caratteristiche naturali degli ecosistemi presenti si conclude che, con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui Siti Natura 2000.

Tale conclusione è supportata dalle seguenti argomentazioni:

- le aree di valutazione considerate e l'intero territorio comunale sono esterni ai Siti Natura 2000 e la valutazione dei possibili effetti negativi, determinati dalle azioni di piano sulle specie di interesse comunitario potenzialmente presenti nell'area di analisi, ha dato esito di non significatività;

Nel complesso, date:

- le caratteristiche del territorio;
- le caratteristiche della variante al P.I.;

si può affermare che i possibili effetti sull'ambiente determinati dall'attuazione della Variante al P.I. si possano considerare "non significativi".

In conclusione, l'attuazione delle azioni di piano proposte dal Comune di Bovolone **non interferisce negativamente con gli obiettivi di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000** e non determina un'azione di disturbo significativa (diretta e indiretta) nei confronti degli habitat e delle specie.

Bovolone

marzo 2024

arch. Roberto Raimondi

